

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

38.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1818);		AMADEI FERRETTI MALGARI 4, 15, 18
FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protesista dentale (1313);		ARTIOLI ROSSELLA, <i>Relatore</i> . . . 3, 6, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protesista dentale (1425) 3		CAVIGLIASSO PAOLA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> 4, 7, 10, 12 14, 15, 16, 17, 18
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> . . . 3, 4, 5, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18		DEL DONNO OLINDO 7, 11, 14, 15, 18
		DE ROSE EMILIO 4, 5, 12
		FALCIER LUCIANO 11, 12
		GELLI BIANCA 5, 9, 10, 11, 12, 18
		MAZZONE ANTONIO 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17
		MELELEO SALVATORE 12, 17
		PALOPOLI FULVIO 6, 7, 8, 17
		POGGIOLINI DANILO 5, 6, 7, 8, 12, 15, 17
		RUBINO RAFFAELLO 9, 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

EMILIO DE ROSE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1818); e delle proposte di legge Ferri ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale (1313); Garavaglia ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale (1425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferri ed altri: « Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale »; Garavaglia ed altri: « Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protésista dentale ».

Nella seduta del 28 febbraio 1985, la Commissione, nella sua interezza, ritenne di proporre il rinvio del seguito dell'esame dei provvedimenti in oggetto, in quanto il Comitato ristretto era in procinto di sciogliere taluni nodi residui dei provvedimenti stessi.

Do quindi la parola al relatore affinché riferisca sui lavori svoltisi in sede di Comitato ristretto.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Dirò, brevemente, che il Comitato ristretto ha proseguito i suoi lavori con lo stesso spirito che lo ha sempre animato, cioè quello di massimo approfondimento del disegno di legge scelto a testo base, mirando ad addivenire a risultati che avessero il maggior consenso possibile.

Ciò premesso, propongo di passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI ODONTOIATRA

ART. 1.

(Titolo professionale).

Il titolo di odontoiatra spetta a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nonché della abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato.

Spetta altresì ai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e del diploma di specializzazione in odontoiatria.

Il relatore, onorevole Artioli, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro

che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

1. 3.

Gli onorevoli Poggiolini e Barontini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

1. 1.

Al secondo comma, sostituire le parole: « spetta altresì ai » con le parole: « esercitano altresì l'odontoiatria ».

1. 2.

MARGARI AMADEI FERRETTI. Il gruppo comunista, pur non condividendo tutte le modifiche che al testo del disegno di legge del Governo sono state proposte, sia in sede di Comitato ristretto sia in sede di Commissione, si impegnerà per la rapida conclusione dell'esame del provvedimento, dando così la possibilità ai laureati in odontoiatria di esercitare la loro professione. Aggiungo, altresì, che la conclusione dell'iter di questa norma di legge comporta, per noi, la soluzione di quattro ordini di problemi. Il primo, quello che consideriamo più importante e fondamentale, è quello di garantire il diritto dei cittadini ad avere servizi e prestazioni più qualificati; il secondo è quello di combattere l'abusivismo, che in certi settori è troppo diffuso; il terzo è quello di garantire i diritti degli operatori del settore; il quarto è quello di far sì che sia possibile « divenire » più europei, senza la preoccupazione, quindi, di cambiare ciò che del vecchio e del passato va cambiato, ma anzi proiettandoci con convinzione, anche attraverso questo provvedimento, verso una modifica profonda degli studi di medicina.

Concludendo, il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento proposto dal relatore, anche se avrebbe preferito il mantenimento del testo del disegno di legge.

DANILO POGGIOLINI. Ho presentato — insieme al collega Barontini — due emendamenti all'articolo 1. Il primo è teso ad eliminare una certa posizione di subalternità, da noi riscontrata, tra coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e coloro che invece hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.

Stante però la richiesta di modifica dell'articolo nel suo complesso, avanzata dal relatore, ritiro i suddetti emendamenti, dichiarandomi nel contempo favorevole a quello presentato dal relatore.

ANTONIO MAZZONE. Mi dichiaro d'accordo sull'emendamento 1. 3, purché sia chiaro che esso non deve risultare preclusivo nei confronti dei laureati di cui all'articolo 19. Ritengo ingiusto che nei confronti di coloro che sono in possesso di laurea in medicina conseguita prima del 1980, anno dell'istituzione del corso di laurea in odontoiatria, e che hanno esercitato la professione durante questo lasso di tempo, si operi la lesione di un diritto acquisito.

EMILIO DE ROSE. Nel preannunciare il voto favorevole all'emendamento 1. 3, esprimo soddisfazione per il fatto che finalmente ci si avvia sulla strada delle distinzioni della pratica medica da quella odontoiatrica, nell'interesse del cittadino, della scienza medica ed odontoiatrica.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero sottolineare l'esigenza di tempi solleciti di approvazione del provvedimento. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 1. 3.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pro-

nunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Oggetto della professione).

Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.

Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicinali necessari all'esercizio della loro professione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto gli ambiti dell'esercizio della professione di odontoiatra ».

2. 1.

BIANCA GELLI. Sul primo comma dell'articolo 2, che delimita l'oggetto della professione siamo d'accordo. Il secondo comma, che tende a chiarire l'ambito dell'intervento dell'esercizio della professione di odontoiatra-protesiista, è esaustivo. Ricordo che nella legislazione attuale non esiste un ambito preciso di competenze e di funzioni per il medico chirurgo. E questo discorso non può essere affrontato in tutta la sua globalità proprio nel momento in cui si va a definire una professione nuova.

Ritengo poi che l'emendamento 2. 1 nulla possa aggiungere, nella sostanza, all'identificazione dell'oggetto della professione che deriva dall'articolazione del corso di laurea.

L'odontoiatra farà tutto quello che è inerente alla sua professione; qualora il ministro dovesse stabilire con decreto gli ambiti di attività, dovrebbe rifarsi alle conoscenze teoriche e pratiche che l'odontoiatra ha acquisito nei cinque anni di corso di laurea.

Riteniamo, pertanto, che il presente comma non aggiunga molto a quanto già stabilito.

EMILIO DE ROSE. Ritengo che le argomentazioni espresse dalla collega Gelli siano fondate, in quanto la determinazione di indicazioni e limiti comprometterebbe la nascita di questa nuova professione, la quale, invece, deve essere destinata ad un naturale sviluppo.

DANILO POGGIOLINI. Signor presidente, nessuno intende limitare i compiti dell'odontoiatra nel senso di sottrarre funzioni che devono essere svolte nell'ambito di quella professione. Circa la formulazione dell'articolo così come proposta dal Governo, ritengo che in linea di massima possa essere accettata. Rimane, tuttavia, la necessità di stabilire esattamente tutti i compiti spettanti all'odontoiatra, per evitare che si apra un contenzioso nel tentativo di stabilire quali sono quelli inerenti e quelli estranei alla sua funzione.

In Francia è stato predisposto un mansionario, che precisa in modo molto chiaro i compiti dell'odontoiatra, nell'interesse della chiarezza dei campi di attività dei due livelli professionali e soprattutto del paziente. Stando alla formulazione dell'articolo, l'odontoiatra avrebbe la facoltà (poiché l'apparato masticatorio fa parte del corpo umano) di iniettare dell'insulina ad un diabetico, in quanto ciò può risultare utile ai fini dell'estrazione; oppure avrebbe la facoltà di incidere un ascesso solo perché si è sviluppato nel palato; per tutta questa serie di compiti il mansionario introdotto in Francia pre-

vede il ricorso al medico specialista, in quanto gli odontoiatri possono operare solo fino alla base degli alveoli.

Occorre, pertanto, precisare i compiti dell'odontoiatra distinguendoli, ad esempio, da quelli del chirurgo maxillofacciale. A tal fine sarebbe stato opportuno redigere un mansionario, ciò che, per altro, avrebbe richiesto il ricorso ad organi competenti. Essendo noi già in forte ritardo nell'approvazione di questa legge, che vogliamo licenziare al più presto, concordiamo con il relatore e riteniamo opportuno demandare questo compito al Governo con la determinazione di un termine di 120 giorni.

FULVIO PALOPOLI. Signor presidente, ho cercato nel corso di questa discussione sull'articolo 2 di recuperare il testo del decreto ministeriale n. 761, che all'articolo 63 definisce i profili professionali relativi al personale del servizio sanitario nazionale. Da una sua rapida lettura risulta che la determinazione dei compiti riguarda l'organizzazione più che la definizione di una professione; questo è abbastanza ovvio, in quanto con l'articolo 63 di tale decreto si intende precisare il quadro dello stato giuridico del personale e non individuare delle professioni. Non vedo la necessità di specificare ulteriormente, delimitare o estendere i compiti di un professionista, che ha compiuto un corso di laurea già definito nelle sue modalità e nei suoi contenuti, anche in considerazione del fatto che la sua attività viene ulteriormente definita in questa sede attraverso la riproposizione di normative già presenti nelle direttive comunitarie riguardanti, appunto, la professione odontoiatrica.

Tuttavia, dal momento che l'emendamento è stato presentato e i colleghi ritengono opportuno introdurre questo elemento, ritengo di poter formulare una proposta pratica; suggerisco (non ho partecipato alla riunione del Comitato ristretto e non conosco, quindi, tutti gli elementi della discussione) di accantonare l'emendamento in questione, trattandosi

in fondo di un rinvio ad un provvedimento del Governo, per una sua ulteriore valutazione. Ad esempio, sarebbe opportuno approfondire la questione relativa alla definizione in sede amministrativa delle professioni analoghe; desidererei sapere in che modo queste ultime vengono definite, con quale estensione e con quali limiti, al fine di giungere all'approvazione di una normativa coerente.

Poiché con tale emendamento verrebbe attribuito al Governo il compito di emanare un decreto ministeriale, si potrebbe affrontare la questione in una fase successiva piuttosto che confrontarci ora sull'argomento; in tal caso, infatti, dovremmo esprimere fin da ora il nostro orientamento e il nostro voto contrario all'introduzione dell'emendamento presentato.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Devo dire che la discussione all'interno del Comitato ristretto è stata estremamente approfondita; abbiamo preso anche in esame il decreto cui si riferiva l'onorevole Palopoli in ordine ai profili professionali e siamo giunti alla conclusione che esso non comprende la funzione complessiva degli odontoiatri. Con consenso unanime il Comitato ristretto ha ritenuto che il mantenimento dei due commi all'articolo 2 offre già di per sé all'odontoiatra la possibilità di procedere nell'esercizio della professione; si è, altresì, pensato — credo correttamente — di demandare al Governo la specificazione dell'ambito professionale, proprio perché — e lo dico con estrema onestà intellettuale — la discussione all'interno del Comitato ristretto è stata approfondita e non superficiale. Sono state esperite tutte le strade per arrivare alla specificazione di questo ambito professionale, ma non potevamo esulare dal nostro compito e giungere, così, ad un ritardo complessivo nell'approvazione definitiva del provvedimento.

Ritengo che l'emendamento vada nello spirito dei lavori del Comitato ristretto e, se possibile, chiedo che non sia accantonato come richiede il gruppo comunista.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo conferma la sua adesione al testo dell'articolo 2 come originariamente formulato. Tuttavia, a seguito delle intese raggiunte in Comitato ristretto e delle intenzioni — qui ampiamente esplicitate — che hanno animato la proposta emendativa, il Governo esprime un giudizio sostanzialmente favorevole sull'emendamento in questione, comunque rimettendosi alla Commissione.

PRESIDENTE. A me pare aver inteso la proposta dell'onorevole Palopoli non in senso contrario all'emendamento del relatore, ma nel senso di un suo approfondimento. Non ritengo che si possa accantonarlo per poi riprenderne la discussione. Credo, invece, che potremmo mettere da parte l'emendamento per eventualmente riproporlo, successivamente, come una disposizione autonoma rispetto all'articolo 2. Se non vi fossero obiezioni in tal senso, potremmo quindi aderire alla proposta dell'onorevole Palopoli, quella cioè di riprendere successivamente l'esame dell'emendamento, ma votandolo come un articolo a sé, cioè non come una proposta aggiuntiva rispetto all'articolo 2.

DANILO POGGIOLINI. Pur apprezzando lo spirito della proposta dell'onorevole Palopoli, che senz'altro in buona fede tende a migliorare, il più possibile, la formulazione di questo articolo, non posso però non ricordare che in sede di Comitato ristretto ne abbiamo discusso lungamente e siamo giunti ad una conclusione dopo aver esaminato per ore il problema. Ricordo, altresì, che su questo specifico punto vi fu anche l'adesione, pur se non proprio convinta, del rappresentante del gruppo comunista. In qualche modo, quindi, il testo degli articoli era stato più o meno concordato. Se al momento della votazione le perplessità del gruppo comunista lo portano ad astenersi, ciò è comprensibile e rientra in motivazioni di carattere politico. Invece, se suo intendimento è quello di rimettere in discussione quanto è stato concordato ed eventualmente giungere ad un voto nega-

tivo, ciò dimostra che le decisioni assunte in sede di Comitato ristretto hanno una validità relativa se non nulla.

Se il gruppo comunista ritiene di non potersi astenere in sede di votazione, dichiarato di aderire alla proposta dell'onorevole Palopoli, cioè quella di accantonare l'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Palopoli ha proposto l'accantonamento dell'emendamento e non dell'articolo.

FULVIO PALOPOLI. Ho chiesto l'accantonamento dell'emendamento, signor Presidente.

DANILO POGGIOLINI. Se il gruppo comunista non ritiene di astenersi, ma di votare contro, chiedo che venga accantonato l'esame dell'articolo 2.

OLINDO DEL DONNO. L'articolo 2, così come formulato, è abbastanza sintetico e chiaro. A mio avviso, quindi, l'emendamento proposto dal relatore non solo è superfluo ma contiene l'indicazione di un termine in contrasto con le esigenze di sollecita efficacia del provvedimento in esame.

DANILO POGGIOLINI. L'onorevole Mazzone faceva parte del Comitato ristretto...

OLINDO DEL DONNO. Il fatto che l'onorevole Mazzone facesse parte del Comitato ristretto non significa che io non possa esprimere il mio particolare punto di vista. Io considero la Commissione la sede più appropriata per esprimere giudizi ed opinioni.

Dunque, tornando all'articolo 2, dicevo che a me sembra completo così come è. L'emendamento proposto, oltre a fissare un termine che rallenta l'efficacia del provvedimento stesso, rimanda ad una commissione il contenuto di un programma dopo che tante cose sono state dette sulla professione degli odontoiatri.

Mi sembra che questo articolo aggiuntivo complicherebbe ulteriormente la questione.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. L'emendamento 2. 1 non è estemporaneo; è invece il frutto di una discussione approfondita tendente ad una maggiore specificazione dell'ambito della professione odontoiatrica.

Propongo il temporaneo accantonamento di questo emendamento.

FULVIO PALOPOLI. Desidero chiarire di non aver espresso una pregiudiziale negativa sul merito dell'emendamento, avendolo giudicato soltanto bisognoso di una riflessione.

Ritengo doveroso valutare i risultati del Comitato ristretto. Le cose dette, poi, dall'onorevole Del Donno sono — a mio avviso — corrette e di buon senso. Sottolineo anche il fatto che il collega De Rose ha espresso alcune perplessità in merito.

Ciò detto, ritengo che non ci sia alcuna ragione che giustifichi l'accantonamento dell'intero articolo, cosa questa che rallenterebbe ulteriormente i lavori della nostra Commissione. Ribadisco pertanto che l'articolo 2 va valutato nella formulazione predisposta in sede di Comitato ristretto. Possiamo, invece, concordare con un accantonamento temporaneo dell'emendamento.

DANILO POGGIOLINI. Non intendo mettere in discussione la possibilità che l'onorevole Del Donno esprima una opinione contraria a quella del suo gruppo. È questo un diritto del quale ognuno di noi può avvalersi. Ciò premesso, ricordo che noi condividiamo l'articolo in esame. In sede di Comitato ristretto abbiamo discusso sull'ultimo comma, perché fosse fornito qualche chiarimento in merito al tipo di medicinali, dal momento che alcuni di essi possono risultare pericolosi se non prescritti da medici esperti. Questa rimane la nostra unica preoccupazione, che non intende limitare alcunché.

Insisto per l'accantonamento dell'articolo 2.

ANTONIO MAZZONE. Sono sostanzialmente d'accordo sui profili della professione di odontoiatra.

Mi associo alla considerazione del deputato Del Donno a proposito del termine di 120 giorni contenuto nell'emendamento 2. 1.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Mi rimetto alle decisioni del Presidente sulle modalità di votazione dell'articolo e dello emendamento. Ribadisco poi che l'unico nostro intendimento è quello di una maggiore riflessione sulla materia.

PRESIDENTE. Desidero esprimere il mio pensiero in ordine all'emendamento e prego il relatore di prenderne nota. Non credo sia esatto l'uso della parola « ambiti », già inserita nella prima parte dell'articolo; ritengo che essa andrebbe sostituita con l'espressione « i limiti ». L'oggetto dell'attività da svolgere, infatti, è stato già indicato e occorre ora introdurre una precisazione ulteriore attraverso un decreto da emanare entro un certo numero di giorni; altrimenti, si finirebbe col demandare al Ministero l'individuazione dell'oggetto della professione odontoiatrica. Ho inteso esprimere il mio pensiero ed offrire un contributo, del quale il relatore, il Comitato ristretto e la Commissione faranno l'uso che riterranno opportuno.

Per quanto riguarda la richiesta di accantonamento dell'emendamento 2. 1, devo precisare che la decisione relativa viene assunta con votazione, salvo il caso in cui la Commissione esprima un orientamento unanime favorevole all'accantonamento stesso. Poiché l'emendamento in questione non investe la prima parte dell'articolo e poiché, per la verità, sarei propenso a farne oggetto di un articolo autonomo, credo sia opportuno decidere per l'accantonamento ed un successivo esame sotto la formula della proposta di un nuovo articolo. Pertanto, avendo acquisito la disponibilità del relatore e quindi della Commissione in tal senso, propongo l'accantonamento dell'emendamento 2. 1.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Esame di Stato).

Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria, hanno carattere specificatamente professionale.

I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

L'onorevole Artioli, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola « odontoiatria », aggiungere le seguenti: « e protesi dentaria ».

3. 2.

Gli onorevoli Mazzone, Del Donno e Muscardini Palli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« In prima applicazione, gli esami di Stato sono fissati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge ».

3. 1.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Intendo esprimere un giudizio positivo sul complesso dell'articolo 3; ritengo, tuttavia, opportuno aggiungere le parole « e protesi dentaria », in quanto si tratta di una specificazione d'obbligo.

ANTONIO MAZZONE. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore 3. 2 e all'intero articolo. Attraverso la presentazione del mio emendamento chiedo, altresì, che venga aggiunto dopo il secondo comma il seguente: « In prima applica-

zione, gli esami di Stato sono fissati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge ».

Occorre, infatti, considerare la situazione in cui versa un numero consistente di giovani laureati in cerca di occupazione dal giugno 1982; a questo riguardo, qualcuno ha addirittura sollevato in sede di Comitato ristretto la richiesta di dare vita ad un provvedimento-stralcio, che non è tuttavia pensabile, dal momento che ciò comporterebbe la violazione delle norme generali disciplinanti le professioni. In considerazione della situazione esistente ritengo opportuno introdurre la previsione di un termine di 30 giorni, entro il quale dare svolgimento all'esame di Stato.

BIANCA GELLI. Sono favorevole allo emendamento presentato dal relatore in quanto completa e sviluppa il concetto introdotto dall'articolo. Viceversa, pur apprezzando l'urgenza di cui si fa carico l'onorevole Mazzone, credo sia interesse comune fare in modo che gli esami di Stato vengano svolti in tempi brevi; l'introduzione di un termine specifico potrebbe risultare, a mio avviso, insufficiente e molto probabilmente non sarebbe rispettato.

RAFFAELLO RUBINO. Mi domando se la formulazione dell'articolo 3, laddove si richiama il carattere specificatamente professionale, sia o meno opportuna, dal momento che tale carattere è già previsto dalla normativa vigente. La dizione introdotta nell'articolo 3 potrebbe dare la sensazione che si voglia introdurre qualche elemento di novità, mentre la *ratio* complessiva del provvedimento, secondo quanto è emerso dalla relazione, è quella di estendere l'esame di Stato ai laureati in odontoiatria; chiederei, dunque, al relatore, nel richiamare la legge ordinaria, di pensare ad una formulazione diversa.

Mi dichiaro favorevole sia all'emendamento del relatore, sia a quello presentato dall'onorevole Mazzone relativo alla fissazione di un termine per lo svolgimento degli esami di Stato; il numero dei giorni potrà essere diversamente stabilito.

BIANCA GELLI. Ritengo che il dilemma sia già risolto; abbiamo, infatti, trascurato l'articolo 21, secondo cui «...i programmi, le modalità di svolgimento, la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ANTONIO MAZZONE. Da un'attenta lettura dell'articolo 21 risulta che il termine di 30 giorni non riguarda l'effettivo svolgimento dell'esame di Stato; pertanto, si rende necessaria la fissazione di un termine specifico per evitare che lo svolgimento delle prove richieda tempi troppo lunghi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento del relatore aggiuntivo al primo comma dell'articolo 3?

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore ritenendo che le specificazioni contenute in altre disposizioni di legge siano sufficienti ad indicare i tempi in cui dovranno svolgersi questi esami.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Qual è il parere del Governo e del relatore sull'emendamento Mazzone ed altri 3. 1 aggiuntivo all'articolo 3?

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette alla Commissione.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Il relatore concorda con il Governo e si rimette alla Commissione.

ANTONIO MAZZONE. Ritiro l'emendamento.

RAFFAELLO RUBINO. Dichiaro di votare contro l'articolo 3 perché posto in questi termini può significare, nella sostanza, una modifica degli esami di Stato, così come attualmente regolati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 3 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

(Albo professionale).

Presso ogni Ordine dei medici, è istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso del titolo di cui al precedente articolo 1, necessario per l'esercizio della professione sanitaria di odontoiatra.

L'iscrizione al predetto Albo è incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.

L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Presso ogni Ordine dei medici è istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato ».

4. 1.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché i soggetti indicati al successivo articolo 19 ».

4. 2.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo dei medici, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra.

4. 01.

ANTONIO MAZZONE. Mi sia consentito precisare al relatore che l'iscrizione all'albo professionale è riservata a coloro che abbiamo superato un apposito esame di abilitazione alla professione. Il possesso della laurea non è quindi requisito che consenta di acquisire tale diritto. Dunque, poiché dire « nonché » significa dire « anche », invito il relatore a sostituire questo termine con la parola « e ».

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Con il consenso della Commissione ritengo di modificare l'emendamento 4. 1, sostituendo la parola « nonché » con la parola « e ».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

BIANCA GELLI. Desidero esprimere il parere del gruppo comunista in merito a questo articolo, così come viene riformulato nell'ipotesi di accoglimento degli emendamenti del relatore.

Ricordo, anzitutto, che il gruppo comunista riteneva e tuttora ritiene appropriato e ben formulato l'articolo, così come recita il testo del Governo. Con l'articolo 1, già approvato dalla Commissione, abbiamo istituito la professione di odontoiatra e abbiamo specificato, altresì, che tale professione può essere esercitata da coloro i quali sono laureati in odontoiatria e in protesi dentaria, nonché dai laureati in medicina e chirurgia specializ-

zati in odontostomatologia. Abbiamo quindi istituito un albo inerente dette professioni, proprio per garantire una professionalità qualificata e per qualificare chi tale professionalità esercita. In pratica, ciò che volevamo evitare era proprio lo esercizio contemporaneo di più professioni, cosa che verrebbe invece a verificarsi qualora fossero accolti gli emendamenti del relatore. Non avremmo nulla in contrario a che il medico specializzato sia iscritto all'albo professionale dei chirurghi se questo non comportasse la possibilità di esercitare, contemporaneamente, due momenti professionali. Non si intende revocare al medico un suo diritto professionale, ma semplicemente vietare l'esercizio contemporaneo di più professioni. Importante è stato quindi il mantenimento del secondo comma dell'articolo in esame, cioè quello che vieta ai laureati in medicina e chirurgia di essere iscritti contemporaneamente a due albi professionali. Ma l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore ripropone, nella sostanza, ciò che nella forma è stato abrogato.

OLINDO DEL DONNO. Desidero esprimere, signor presidente, le mie personali perplessità sulla formulazione di questo articolo aggiuntivo proposto dal relatore. Dire, infatti, che conservano il diritto allo esercizio della professione di odontoiatra coloro che, laureati in medicina e chirurgia, hanno riconosciuta la specifica specializzazione in campo odontoiatrico è cosa ovvia.

Vorrei poi che venisse chiarita l'ultima parte dell'emendamento del relatore 4. 1.

LUCIANO FALCIER. È opportuno — a mio avviso — che vengano presi in considerazione e quindi votati gli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 4. Se infatti si votasse il testo del disegno di legge così come è formulato, i laureati in medicina con specializzazione verrebbero inseriti in un unico albo, quello degli odontoiatri, mentre gli stessi laureati in medicina che fossero depennati dall'albo degli odontoiatri rischierebbero

di non poter esercitare nemmeno la professione di medico.

Esprimo pertanto parere favorevole agli emendamenti in discussione.

SALVATORE MELELEO. Desidero chiedere alcuni chiarimenti in relazione al secondo comma dell'articolo 4. C'è, infatti, il caso dell'onorevole Rubino che risulta iscritto sia all'albo dei medici che a quello dei giornalisti. Ritengo incompatibile la iscrizione a due albi nell'ambito degli ordini dei medici. In ogni caso il testo non è chiaro.

RAFFAELLO RUBINO. Ribadisco che è necessario un chiarimento, anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2061 del codice civile. A mio avviso sarebbe opportuno fissare il principio secondo il quale non si può essere iscritti in più elenchi del medesimo albo dei medici.

EMILIO DE ROSE. È necessario chiarire la materia. Io, ad esempio, sono un dermatologo iscritto all'albo dei medici.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Comprendo le perplessità. La *ratio* dell'articolo 4 però è da ricercarsi nella incompatibilità di iscrizione a più albi professionali nell'ambito della sanità.

BIANCA GELLI. Ritengo che ogni frase vada letta ed interpretata nel suo contesto. Quella in esame sorge, ad esempio, nel contesto di un preciso articolo all'interno di una altrettanto precisa legge. Questo chiarisce il senso della frase. Non è possibile pensare, tanto per citare il caso di Rubino, alla pubblicistica o al giornalismo. Ripeto, è il contesto che determina la legge.

DANILO POGGIOLINI. Sono d'accordo con l'onorevole Gelli. Approvo questo articolo che è collegato con il 4-bis, col quale si supera questo aspetto ed è possibile approvare l'articolo. In base alle leggi vigenti l'iscrizione contemporanea a due albi professionali è vietata; la ma-

teria abbastanza complessa ha determinato il sorgere di numerosi contenziosi, i quali in linea di massima si sono conclusi con il riconoscimento del diritto di iscriversi ai due albi a chi materialmente non esercita una delle due professioni. Per i pubblicisti, tuttavia, viene fatta eccezione, nel senso che l'avvocato, l'ingegnere o il medico possono iscriversi — come io ho già fatto da 15 anni — all'ordine dei giornalisti, così da poter scrivere sui problemi riguardanti la loro attività professionale.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 4. 1, che, fra l'altro, si ricollega alla modifica dell'articolo 1 da noi approvato. Mantiene, invece, delle riserve sull'emendamento 4. 2, con il quale si offre la possibilità ai medici specialisti di essere iscritti all'uno o all'altro albo professionale; riteniamo, infatti, che già l'articolo aggiuntivo 4-bis sia risolutorio del problema, in quanto prevede che i medici specialisti possono rimanere iscritti all'albo dei medici ed esercitare la professione odontoiatrica, e che la sua formulazione vada mantenuta, se vogliamo procedere nella logica di un ordinamento che a regime abbia una sua chiarezza. In ordine all'emendamento 4. 2 il Governo si rimette, tuttavia, alla Commissione.

Circa le osservazioni sollevate dall'onorevole Rubino sull'incompatibilità di cui al secondo comma dell'articolo 4, desidero precisare che il provvedimento al nostro esame riguarda le professioni sanitarie, per cui l'incompatibilità viene sanata all'interno delle stesse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 4. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 2, su cui il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 0. 1, presentato dal relatore e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Sezione degli odontoiatri*).

L'Ordine provinciale dei medici e la Federazione nazionale dei medici assumono rispettivamente la denominazione di « Ordine dei medici e degli odontoiatri » e di « Federazione nazionale dei medici e degli odontoiatri ».

Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri è diviso in due Sezioni, la prima per i medici, la seconda per gli odontoiatri.

Ciascuna delle predette Sezioni cura la tenuta dei rispettivi albi professionali.

Per la costituzione e composizione di ciascuna delle Sezioni si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte relativa alla professione sanitaria di medico chirurgo, intendendosi riferite le disposizioni relative al Consiglio direttivo a ciascuna delle predette Sezioni.

Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri esercita in seduta congiunta le attribuzioni di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato succitato e dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato. Ciascuna Sezione esercita in relazione agli iscritti ai relativi albi le restanti attribuzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233.

Ogni Sezione elegge nel suo seno un presidente. Il Consiglio dell'Ordine in seduta congiunta elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera: *e*) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatria un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.

Il Comitato centrale della Federazione nazionale dei medici e degli odontoiatri è integrato da cinque membri eletti dai presidenti delle Sezioni degli odontoiatri fra gli iscritti ai relativi albi professionali.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Nel corso della discussione dell'articolo 5 si sono rese necessarie numerose pause di riflessione, in quanto ci siamo trovati di fronte ad una serie di elementi che hanno costituito una remora ad un approfondito esame dell'articolo considerato. Mi riferisco al fatto che molte leggi sulla ristrutturazione complessiva degli ordini sono o saranno presto all'esame della Camera, per cui è evidente che la loro struttura interna è ormai superata e si rende necessaria una riformulazione complessiva. Pertanto, l'articolo 5 rappresenta una specificazione, che al tempo stesso si pone come semaforo di una riflessione più complessiva.

Sulla base delle considerazioni espresse, riterrei utile un ulteriore approfondimento da parte della Commissione, anche in considerazione delle difficoltà insite nella materia; pertanto, propongo l'accantonamento dell'articolo 5, il cui esame potrà essere ripreso in concomitanza con quello dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 5 testé formulata dal relatore.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

ART. 6.

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, definita al precedente articolo 2.

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.

L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformità delle direttive comunitarie.

Gli onorevoli Del Donno e Mazzone hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole da: « subordinatamente » a: « specializzazione », con le parole: « in conformità alle direttive comunitarie ».

6. 3.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'allegato A, lettera f), sostituire la parola: « dentista », con la parola: « odontoiatra ».

6. 1.

All'allegato B, lettera f), al secondo punto, sostituire le parole: « specializzazione in odontoiatria » con le parole: « specializzazione in campo odontoiatrico ».

6. 2.

OLINDO DEL DONNO. L'articolo 6, che ha ad oggetto disposizioni relative al diritto di stabilimento, stabilisce, al secondo comma, che ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.

Ebbene, a me non è chiaro il senso della parola « subordinatamente » perché dovendosi applicare le disposizioni comunitarie è una specificazione che non ha senso. Più opportuno, quindi, sarebbe dire: « in conformità alle direttive comunitarie ». E in tal senso ho presentato lo emendamento di cui il presidente ha testé dato lettura. Lasciare il termine di cui ho proposto la sostituzione significherebbe, in pratica, far venir meno l'obbligo dell'applicazione delle direttive comunitarie.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Del Donno e Mazzone sostitutivo al secondo comma dell'articolo 6?

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Del Donno e Mazzone, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Qual è il parere del Governo sull'emendamento 6. 1 del relatore?

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere favorevole.

MALGARI AMADEI FERRETTI. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 6. 1 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. La ratio dell'emendamento 6. 2, al nostro esame, e di tutto il secondo comma del medesimo articolo si muove nella stessa logica degli articoli, già votati, 1, 2, 3, 4 e 4-bis. Mediante tale emendamento si intendono sostituire le parole « specializzazione in odontoiatria » con le parole: « specializzazione in campo odontoiatrico ».

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero precisare che l'allegato B, lettera f), contiene l'indicazione dei due titoli di abilitazione alla professione odontoiatrica. Con l'approvazione dell'emendamento non si recepisce il contenuto dell'articolo 19 della direttiva comunitaria. Mi rimetto alla Commissione, a cui rivolgo un invito a riflettere sulla questione.

Il Governo è favorevole al resto dello articolo 6, compreso il secondo comma, sul quale l'onorevole Del Donno ha formulato alcune osservazioni. Ribadisco pertanto che il Governo è favorevole al mantenimento del testo, poiché la sua formulazione è conforme alla direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato deve presentarle al Ministero della sanità domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia autentica;

b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralità, e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un estratto del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovrà presentare uno dei titoli previsti dall'allegato C, in originale o copia autentica.

La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di più di tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.

OLINDO DEL DONNO. La formulazione dell'ultimo capoverso è — a mio avviso — piuttosto « bizantineggiante ». Prego pertanto il solerte collega Poggiolini di proporre una più chiara, esplicita e sintetica.

DANILO POGGIOLINI. Sono lusingato dalla stima dell'onorevole Del Donno. Non ho però, allo stato attuale, alcuna formulazione da proporre.

ANTONIO MAZZONE. Si potrebbe, a mio parere, per ovviare ad una formulazione arcaica e sorpassata, togliere il riferimento « di cui alla predetta lettera b) ».

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favo-

revoles al mantenimento del testo originario dell'articolo.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Sono favorevole, come il Governo, al mantenimento del testo originario dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica amministrazione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e provvede alla sua trasmissione all'ordine professionale corrispondente alla provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente Autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma della autenticità degli stessi, nonché del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione prescritti.

Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. La sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

L'ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle vigenti norme di legge.

Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.

(È approvato).

ART. 9.

Il Ministero della sanità comunica all'Autorità competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità Europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi dell'articolo 7, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine l'Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

(È approvato).

ART. 10.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunità Europee e le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(È approvato).

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Faccio presente di avere un impegno presso l'altro ramo del Parlamento, a causa del quale riterrei necessaria una sospensione dei lavori.

FULVIO PALOPOLI. Siccome all'articolo 11 è stato presentato soltanto un emendamento aggiuntivo, chiedo all'onorevole Cavigliasso di fare in modo di potere arrivare alla votazione dell'articolo stesso, per concludere l'esame del Titolo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la competente Federazione degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonché corsi che consentono l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione.

Gli onorevoli Gelli ed Amadei hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « degli odontoiatri » aggiungere le seguenti: « promuove e programma corsi di qualificazione e aggiornamento in campo odontoiatrico, per i laureati in medicina e chirurgia che hanno optato o intendono optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ».

11. 1.

Gli onorevoli Mazzone, Del Donno e Muscardini Palli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « di deontologia professionale e ».

11. 2.

ANTONIO MAZZONE. Ritengo che istituire con questa legge dei corsi di deontologia professionale sia offensivo nei riguardi dei professionisti.

SALVATORE MELELEO. Pur d'accordo con il collega Mazzone, ritengo opportuno che venga mantenuto il testo originario elaborato dal Governo.

DANILO POGGIOLINI. Anche io ritengo che sia opportuno mantenere il testo del Governo. In realtà tutti hanno bisogno di questi corsi ed in particolare di corsi di legislazione sanitaria. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento 11. 1.

FULVIO PALOPOLI. Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Mazzone, vorrei precisare che si tratta di una disposizione contenuta nella direttiva CEE e il non includerla potrebbe sembrare in qualche modo un atteggiamento polemico. Dobbiamo comunque considerare che qui ci riferiamo ad una situazione particolare in quanto vi sono dei nuovi corsi di laurea e sono nuovi anche coloro che vi si iscrivono. Togliere dal provvedimento la previsione di questi corsi assumerebbe un significato diverso da quello della loro inutilità ed inopportunità.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 11. 1 credo che il suo significato sia ovvio in quanto noi garantiamo l'esercizio dell'attività di odontoiatra a medici che non hanno studiato odontoiatria, se non incidentalmente; mi sembra quindi opportuno aiutare questi medici a svolgere al meglio tale professione.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Sono contraria all'emendamento 11. 2. Per quanto riguarda l'emendamento 11. 1 ritengo sia opportuno rimanere nello spirito del testo del Governo, anche se apportandovi una leggera modifica, mantenendo, quindi, la facoltà di istituire o meno i corsi.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Rossella Artioli, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « legislazione sanitaria », aggiungere le seguenti: « corsi di aggiornamento in campo odontoiatrico ».

11. 3.

BIANCA GELLI. Ci sembra una formulazione un po' limitativa.

OLINDO DEL DONNO. In ordine ai corsi di aggiornamento, vorrei sottolineare l'opportunità di affidare la loro conduzione a persone particolarmente qualificate; altrimenti, essi potrebbero risultare privi di ogni utilità.

Desidero, inoltre, far osservare come la categoria dei medici è una di quelle che organizzano il maggior numero di convegni e di corsi di aggiornamento, per cui la previsione dell'articolo 11 può risultare, a mio avviso, del tutto superflua. La legge deve contenere norme e non suggerimenti, che possono essere dati attraverso altri strumenti; sono, dunque, per una totale soppressione dell'articolo in esame.

MALGARI AMADEI FERRETTI. Mi permetterà il collega di esprimere un sentimento di meraviglia dinanzi a queste affermazioni; tutte le professioni, e in particolare quella medica, necessitano di una continua attività di aggiornamento, che è attualmente facoltativa, ma destinata a divenire obbligatoria.

Abbiamo considerato l'articolo 11, così come proposto dal Governo, più come un fatto ripetitivo delle direttive comunitarie che come una promozione in rapporto a questo diritto-dovere. Credo che il punto più qualificante sia volto ad orientare le regioni, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con quello della sanità, verso un'attività di promozione - noi avremmo aggiunto « di programmazione » - dell'aggiornamento professionale in questa materia; ritengo, infatti, che ciò si renda particolarmente necessario per i

laureati interessati all'entrata in vigore di tale legge. Non credo che la previsione introdotta dall'articolo 11 sia in qualche modo sconvolgente, mentre giudico preoccupante la mancata disponibilità del Governo e dei colleghi a questo riguardo. Insisto, pertanto, nel chiedere la votazione dell'emendamento e prego i commissari di voler comprendere lo spirito e i motivi della sua presentazione.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Ritengo che un ulteriore approfondimento ed una formulazione più attenta del testo consentiranno di dirimere facilmente la questione. Pertanto, anche in considerazione degli attuali impegni del Governo, propongo un rinvio dei lavori, che potranno essere ripresi nella seduta di domani.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo sulla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dei lavori.

(È approvata).

Comunico che l'esame del disegno di legge n. 1950 è rinviato alla seduta di domani 7 marzo.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
